



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE		ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE
Prot. Gen. N.	20200026233	
Data	18-05-2020	
Codice e Num. Det.	DDAP2 - 483 - 2020	

OGGETTO:

ART. 208 D.LGS.152/06. PROVVEDIMENTO DI MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA, ALLA MESSA IN RISERVA [R13] ED AL RECUPERO [R12 - R3] DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - DITTA MILIARDO YIDA S.R.L. - PONTECURONE.

DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio Gestione Rifiuti

Il sottoscritto Ing. Claudio Coffano nella sua qualità di Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale.

Vista la legge 241/90 e s.m.i. recante ad oggetto “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza.

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001, per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici.

Visto l’art. 35 dello Statuto della Provincia di Alessandria.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 41/14095 del 05.03.2020 con il quale è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 54 del 30/03/2020 Prot. n. 19098 del 30/03/2020 relativo alla proroga dell’incarico dirigenziale all’Ing. Claudio Coffano.

Visto l’Ordine di Servizio del Dirigente della Direzione Ambiente OSAP2 - 3 - 2019 Prot. Prov. AL. n. 49237 del 25/07/2019 “Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale – Assetto organizzativo interno - collocazione personale - assegnazione specifiche responsabilità”.

Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59” ed in particolare gli articoli 36 e 50.

Visto l’art. 3 della L.R. n. 1 del 10.01.2018 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7”;

Visto l’art. 3 della L.R. n. 24 del 24.10.2002 “Norme per la gestione dei rifiuti (competenze delle Province)”.

Vista la L.R. n. 23 del 29/10/2015 riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.

Visto il D.M. 05/02/98 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 151/2005 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;

Vista la DGR n. 20-192 del 12 giugno 2000 e s.m.i. riportante criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97 (ora D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Vista la D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R così come modificata con D.P.G.R. 2 agosto 2006 n. 7/R e con D.P.G.R. 4 dicembre 2006 n. 13/R in materia di “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)”.

Premesso che:

la ditta Miliardo Yida S.r.l. avente sede legale in Alessandria - Piazza Vittorio Bellotti n. 14 e sede operativa in Pontecurone – S.S.10 Via Emilia Sud – Località Solista, P. IVA 02378870063 è autorizzata con Determinazione Dirigenziale **DDAP2 - 607 – 2019 Prot. Gen. N. 20190041723 del 26-06-2019** per le operazioni di messa in riserva [R13] e recupero [R12 - R3] di rifiuti speciali non pericolosi;

- l’attività di gestione rifiuti svolta dalla ditta è stata oggetto di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di V.I.A. per la quale è stata esclusa con Determinazione Dirigenziale DDAP2 n. 151 – 2018 prot. n. 42363 del 08/06/2018;
- in data 18/03/2020, il Sig. CHEN FULE, in qualità di legale rappresentante della Ditta Miliardo Yida S.r.l. inoltra alla Provincia di Alessandria istanza di modifica non sostanziale di autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per modificare l’attività di gestione rifiuti inserendo nuovi processi di lavorazione e nello specifico inserimento di un nuovo mulino ed un nuovo trituratore con eliminazione di n. 4 nastri trasportatori, inversione linee di aspirazione/filtraggio emissioni ed aumento punti aspirazione ed inserimento di un impianto di depurazione con scarico in fognatura di un refluo industriale (prot. Provincia di Alessandria n. 24820 del 08/05/2020) .

Considerato che, a seguito della presentazione dell'istanza di cui sopra, in data 26/03/2020 Prot. Prov. AL n. 18654, veniva comunicato l'avvio del procedimento e veniva convocata la Conferenza dei Servizi in data 20/04/2020, comunicando, tra l'altro, agli Enti ed ai Servizi Provinciali interessati :

- che considerato il perdurare della situazione di emergenza sanitaria si ritiene di svolgere la Conferenza dei Servizi in data 20/04/2020 in modalità asincrona ai sensi del D.Lgs. 127/2016 e dell'articolo **14-bis**, della L. 241/1990 (ossia senza riunione in presenza), mediante la trasmissione per via telematica, da parte delle amministrazioni partecipanti, dei pareri .
- che trattandosi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ogni altro visto, parere, autorizzazione e concessione di organi regionali, provinciali e comunali rilasciati alla Ditta Miliardo Yida S.r.l. dagli Enti o dai Servizi Provinciali interessati avrebbe dovuto essere integrato nel provvedimento autorizzativo ai sensi dell'Art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- che, visto il carattere decisorio della Conferenza dei Servizi, in caso di mancata trasmissione di parere preventivo o di mancata espressione di parere verbale in sede di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'articolo 49 lettera E del D.Lgs 78/2010 a modifica dell'articolo 14 ter della Legge 241 del 07/08/1990, si considera l'assenso dell'Amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata;

Considerato che dalla disamina del verbale di Conferenza dei Servizi protocollo Provincia di Alessandria n. 23100 del 28/04/2020 agli atti del procedimento, è emerso che le richieste di integrazioni e chiarimenti avanzate dagli Enti preposti alla valutazione del progetto sono state superate dalla proponente prima della scadenza assegnata dalla Conferenza asincrona per la presentazione dei pareri, mediante la presentazione al Comando provinciale VVFF di Alessandria della dichiarazione antincendio di non aggravio di rischio in merito alle modifiche proposte e dalla presentazione al Servizio Energia e Tutela Qualità dell'Aria della provincia di Alessandria della dichiarazione di invarianza circa le condizioni preesistenti resa da tecnico competente in acustica permettendo ai soggetti coinvolti nel procedimento di superare i loro dubbi e le loro richieste di chiarimenti, fattispecie che emerge dalle conclusioni favorevoli dell'organo collegiale;

Valutato che nella suddetta Conferenza dei Servizi, come da verbale acquisito agli atti con prot. gen. n. 23100 del 28/04/2020 e s.m.i., si è addivenuti all'unanime parere favorevole per il rilascio dell'autorizzazione richiesta in istanza dalla ditta Miliardo Yida S.r.l. subordinato al rispetto delle prescrizioni indicate dai vari Servizi ed Enti intervenuti.

Considerato inoltre che, trattandosi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ogni altro visto, parere, autorizzazione e concessione di organi regionali, provinciali e comunali rilasciati alla Ditta Miliardo Yida S.r.l. dagli Enti o dai Servizi Provinciali interessati deve essere integrato nel provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Letto l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Dato atto che per la presente Determinazione è stato effettuato, ai sensi dell'art. 147 bis del D. lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica;

DETERMINA

1 – di autorizzare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. la Ditta Miliardo Yida S.r.l. avente sede legale in Alessandria - Piazza Vittorio Belotti n. 14 e sede operativa in Pontecurone – S.S.10 Via Emilia Sud – Località Solista, P. IVA 02378870063, nella persona del Legale Rappresentante Sig. Chen Fule nato a Zhejiang (Cina) il 09/10/1993 residente in Alessandria - Piazza Vittorio Belotti n. 14, cod. fiscale CHNFLU93R09Z210Q, per l'esercizio dell'attività di **messa in riserva [R13] e recupero [R12 – R3]** dei rifiuti speciali non pericolosi elencati al successivo PUNTO B).

2 - di vincolare la presente autorizzazione al rispetto della normativa vigente e delle seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

PUNTO A) – Allegati.

- **Allegato 1** – planimetria generale dell'impianto recante indicazione delle aree di messa in riserva e recupero dei rifiuti delle aree di stoccaggio dei materiali end of waste e rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento e impianto di depurazione, parte integrante del presente atto ed il cui contenuto costituisce prescrizione autorizzativa. Tale allegato viene individuato nella documentazione presentata dalla ditta istante nel corso dell'istruttoria, e rappresenta oggetto delle valutazioni positive finali sulla base della quale viene rilasciata la presente autorizzazione.
- **Allegato 2** – nota prot. n. 11-U-2014-1147 del 13/11/2014 e 11-U-2019-580 del 16/05/2019 della società Gestione Acqua S.p.a., con la quale è stato approvato il **Piano di Prevenzione e Gestione Acque Meteoriche di Dilavamento** alla società Miliardo Yida S.r.l. e successiva nota prot. 11-U-2018-958 del 31/08/2018 e 11-U-2019-580 del 16/05/2019 della società Gestione Acqua S.p.a., di presa d'atto delle modifiche apportate al piano. **Nulla Osta allo scarico acque reflue industriali** prot. n. 11-U-2020-376 del 23/04/2020. Tali allegati vengono individuati nella documentazione in corso di validità acquisita agli atti dalla Provincia di Alessandria ed assorbiti nel presente atto ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- **Allegato 3 - schema dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, e layout impianto di depurazione** parte integrante del presente atto ed il cui contenuto costituisce prescrizione autorizzativa. Tale allegato viene individuato nella documentazione presentata dalla ditta istante nel corso dell'istruttoria, e rappresenta oggetto delle valutazioni positive finali sulla base della quale viene rilasciata la presente autorizzazione.
- **Allegato 4 schema di flusso e layout impianti.**

PUNTO B) – Tipi volumi e quantitativi dei rifiuti da smaltire o recuperare.

TIPOLOGIA	CER
carta	150101 imballaggi di carta e cartone
	151105 imballaggi compositi
	150106 imballaggi in materiali misti
	200101 carta e cartone
plastica	020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
	070213 rifiuti plastici

120105	limatura e trucioli di materiali plastici
150102	imballaggi di plastica
160119	plastica
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da 160215*
160306	rifiuti organici diversi da 160305*
170203	plastica
191204	plastica e gomma
191212	altri rifiuti (limitatamente a matrice plastica) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da 191111*
200139	plastica

QUANTITATIVI AUTORIZZATI CARTA				
Attività di recupero	Istantanea		Annuale	
	TONN	MC	TONN	MC
R13 R12	6**	30	5.000	25.000
End- of -Waste	4*	10	5.000	25.000

- Peso specifico 0,20 (t/mc) ** Peso specifico 0,40(t/mc)

QUANTITATIVI AUTORIZZATI PLASTICA				
Attività di recupero	Istantanea		Annuale	
	TONN	MC	TONN	MC
Semilavorato R13	87***	158	80.000	132.000
R13 R12	1050**	1590		
End- of -Waste	2500*	277	24.800	25.000

*Peso specifico 0,90 (t/mc) - ** Peso specifico 0,66(t/mc)-*** Peso specifico semilavorato 0,55(t/mc)

Capacità giornaliera di trasformazione end of waste carta	R3	12 – mc/gg
Capacità giornaliera di trasformazione end of waste plastica	R3	80– mc/gg

PUNTO C) – Requisiti tecnici e metodo di trattamento e recupero.

1 - L'attività autorizzata alla ditta consiste nel recupero di rifiuti speciali non pericolosi a matrice cartacea e plastica elencati al precedente PUNTO B). Le operazioni di gestione autorizzate sono le seguenti:

- [R13] - messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R12;
- [R12] - scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;
- [R3] – riciclaggio /recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

2 - L'operazione R3 RELATIVA AI RIFIUTI DI CARTA E CARTONE consiste nelle operazioni previste dal D.M. 05/02/98 e s.m.i. - punto 1.1 a.ll. 1 sub. 1 – attività di recupero 1.1.3 lettera b). Per lo svolgimento di tale operazione di recupero rifiuti, oltre ai mezzi utilizzati per trasporto e caricamento, devono essere utilizzati i macchinari di cui alla documentazione tecnica allegata all'istanza. In particolare deve essere utilizzata la pressa MACPRESSE EUROPA S.R.L. modello MAC V.11.REV. e la relativa piattaforma di cernita e selezione a nastri trasportatori.

L'operazione R3 RELATIVA AI RIFIUTI PLASTICI consiste nelle operazioni previste dal D.M. 05/02/98 e s.m.i. - punto 6.1 a.ll. 1 sub. 1 – attività di recupero 6.1.3). granulazione e dalle operazioni previste dalla relazione tecnica allegata all'istanza prot Provincia di Alessandria n. 50999 del 10/07/2018 e smi.. Devono essere utilizzati gli impianti di triturazione e lavaggio ed estrusione.

Le modifiche o la sostituzione dei sopraccitati macchinari devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Alessandria al fine di stabilire la necessità o meno di preventiva autorizzazione.

I materiali end of waste ottenuti a valle ciclo devono rispondere alle specifiche delle norme UNI-EN 643 per quanto concerne la carta ed il cartone; per quanto concerne la plastica devono essere conformi a quanto indicato all'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 ed alla UNI 10667-2 per il polietilene, la UNI 10667-3 per il polipropilene, la UNI 10667-11 per polietilene e copolimeri provenienti da foglie e la UNI 10667-16 in casi di materie plastiche eterogenee a base di poliolefine. Considerato il tipo di processo produttivo, l'assenza di incidenza dello stesso sul materiale generato, le materie prime utilizzate (rifiuti) che generano colori differenti, i tempi di lavorazione (h 24 e 7 su 7), il tipo di prodotto generato, al fine di definire univocamente l'identificazione dei lotti e le relative attività analitiche, per il conseguente monitoraggio di conformità dell'end of waste generato, la numerazione del lotto dipenderà dal :

- a) mese di produzione,
- b) colore di materiale,
- c) famiglie individuate dalla UNI 10667;

di conseguenza le attività analitiche saranno effettuate, mensilmente in linea con la numerazione del lotto.

3 – L'operazione R12 consiste nella cernita, selezione, eliminazione delle impurezze, raggruppamento ed eventuale pressatura dei rifiuti al fine di ottenere partite omogenee di rifiuti da inserire nel ciclo di recupero interno allo stabilimento ovvero per ottenere partite omogenee di rifiuti da inviare presso soggetti terzi regolarmente autorizzati al recupero finale. Il raggruppamento deve essere finalizzato all'attribuzione, a partite di rifiuti omogenee per provenienza e per caratteristiche merceologiche, di un codice CER univoco per il successivo avvio a recupero finale esterno presso soggetti debitamente autorizzati. Il raggruppamento dei rifiuti deve inoltre essere effettuato in maniera tale che i singoli codici CER raggruppati siano comunque ammessi singolarmente in ingresso agli impianti di recupero finale ai quali sono destinati i rifiuti in uscita dallo stabilimento. Per lo svolgimento di tale operazione, oltre ai mezzi utilizzati per trasporto e caricamento, possono essere utilizzati i macchinari di cui alla documentazione tecnica allegata all'istanza. In particolare può essere utilizzata la pressa MACPRESSE EUROPA S.R.L. modello MAC V.11.REV. e la relativa piattaforma di cernita e selezione a nastri trasportatori.

4 - L'operazione R13 consiste sia nella messa in riserva dei rifiuti in attesa di essere sottoposti alle operazioni R12 ed R3 all'interno dello stabilimento sia dei rifiuti già selezionati destinati ad essere inviati a recupero finale esterno presso soggetti debitamente autorizzati.

5 - La messa in riserva dei rifiuti ed il deposito dei prodotti end of waste deve avvenire, senza commistioni di sorta, esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria di cui all'Allegato 1 le quali devono essere identificabili attraverso apposita cartellonistica.

6 - I rifiuti messi in riserva sia a monte che a valle delle operazioni di recupero R12 ed R3 devono essere avviati ad operazioni di recupero finale entro 12 (dodici) mesi dalla data di ricezione in stabilimento.

7 – I rifiuti individuati con CER 191212 possono essere accettati esclusivamente per essere inseriti nel ciclo dei rifiuti di plastica previa procedura di omologa preventiva. Possono essere costituiti esclusivamente da materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura, granuli, trucioli, ritagli, manufatti fuori norma, ecc. con eventuale presenza di altri polimeri, cariche, pigmenti, additivi, cariche inerti, gomma ma con Pb <3%, KOH <0,3%, Cd <0,3%, polimeri stirenici ed altri polimeri con contaminanti di processo quali oli in concentrazione non superiore allo 0.1% in peso. *L'omologa deve attenersi alle pratiche previste da un'apposita procedura/istruzione di controllo operativo "PSI 7.5.2 Controlli in accettazione" prevista dal sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 applicato dalla Miliardo YIDA e certificato dal TUV Italia, acquisita agli atti in fase istruttoria.*

PUNTO D) – Precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale.

La recinzione della porzione di area esterna adibita alla messa in riserva dei rifiuti deve essere alta 3,5 metri e l'altezza degli stoccaggi di rifiuti in tali aree non potrà superare i 3 metri e deve essere realizzata con pannelli chiusi incombustibili così come già prescritto dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco nel parere favorevole al progetto antincendio protocollato con n. 11259 del 22/12/2016.e smi. La ditta dovrà inoltre rispettare quanto disposto dal parere favorevole dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco prot. N. 15786 del 09/10/2018.

A seguito delle modifiche richieste la ditta dovrà comunicare l'inizio dei lavori nonché la fine lavori per l'installazione di un mulino ed un tritatore da inserire nelle linee c e d con l'eliminazione di 4 nastri trasportatori, inversione delle linee di aspirazione/filtraggio emissioni ed aumento dei punti di aspirazione, inserimento di un impianto di depurazione con scarico in fognatura di un refluo industriale (tali interventi dovranno essere completati entro il termine temporale di mesi 6 a partire dalla notifica del presente atto);

Si dispone di stabilire un termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica di questo atto per dare la comunicazione di inizio lavori alla Provincia di Alessandria ed un termine di giorni 180 (novanta) per la loro conclusione a partire dalla notifica del presente atto.

La ditta Miliardo Yida srl S.r.l. dovrà comunicare al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria la messa in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione autorizzata, corrispondente alla planimetria di cui all'Allegato 1. L'avvio a regime dell'attività autorizzata nella configurazione definitiva potrà avere luogo soltanto dopo rilascio di apposito nullaosta da parte della Provincia di Alessandria e dopo l'accettazione delle nuove garanzie finanziarie. Durante il periodo di realizzazione dei lavori di adeguamento dell'impianto sopraccitati sono ammessi eventuali spostamenti delle aree di lavorazione, stoccaggio rifiuti e dei macchinari rispetto all'aspetto autorizzato e indicato nella planimetria di cui all'Allegato 1, ma gli stessi dovranno avvenire in modo da non arrecare danno all'ambiente ed alla salute, e prima della loro messa in atto dovranno essere comunicati alla Provincia di Alessandria – Servizio Gestione Rifiuti.

1. L'area impermeabilizzata sulla quale deve essere svolta l'attività autorizzata deve essere oggetto di manutenzione tale da garantire condizioni di allestimento sufficienti alla protezione della matrice ambientale suolo.
2. Allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, tutti i contenitori e le aree di stoccaggio devono essere contrassegnati con etichette o targhe indicanti il codice CER e la descrizione del rifiuto; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione.
3. Le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere localizzate nel rispetto di quanto riportato nell'Allegato 1 alla presente autorizzazione. I rifiuti devono essere stoccati in maniera tale da evitare miscele accidentali e raggruppamenti non previsti dalla presente autorizzazione.
4. I contenitori eventualmente utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono avere caratteristiche tecniche adeguate al loro utilizzo, devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, di idonei mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; gli stessi contenitori se riutilizzati per contenere tipologie diverse di rifiuto, devono essere opportunamente bonificati.
5. Al fine di evitare l'accesso ai non addetti ai lavori la sede operativa deve essere adeguatamente recintata e munita di apposito cancello da chiudersi in caso in assenza del personale.
6. L'impianto e l'attività prevista devono essere conformi alla vigente normativa antincendio.
7. La Ditta deve garantire la pulizia dei luoghi di lavoro durante tutto il periodo di funzionamento.
8. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto nonché per quanto pertinente la ditta è tenuta al rispetto, di quanto prescritto dalla Provincia di Alessandria con Determinazione Dirigenziale DDAP2 n. 151-2018 prot. n. 42363 del 08/06/2018 in sede di pronunciamento sulla fase di verifica ai sensi dell'art. 10 L.R. 40/98 e s.m.i.
9. La ditta deve verificare e osservare il rispetto della vigente normativa in tema di igiene e sicurezza dei lavoratori ed in tema di prevenzione degli infortuni di lavoro.

PUNTO E) – Limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico ed impatto acustico.

SEZIONE 1 - autocontrolli

Attività che generano emissioni in atmosfera:

- Fase di estrusione (E1)
- Macinatura e movimentazione materiale (E2)
- Aspirazione della cabina di selezione, separazione, cernita e raggruppamento (E3)

Sono inoltre presenti torri evaporative e un generatore di calore per il riscaldamento degli uffici di potenzialità pari a 35 kW

Prescrizioni aggiuntive: vedi SEZIONE 2 – PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE

Limiti di emissione: vedi SEZIONE 3 – QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

Termine di messa a regime dei punti di emissione E1 ed E2 oggetto di modifica:

E1, E2: trenta giorni dalla data di messa in esercizio, comunicata con almeno quindici giorni di anticipo alla Provincia di Alessandria, al Comune di Pontecurone (AL) ed al Dipartimento Provinciale dell' A.R.P.A. di Alessandria; nella fattispecie, per messa a regime si intende l'adeguamento dell'intero impianto alle prescrizioni contenute negli allegati 2 e 3. Entro i primi dieci giorni di marcia controllata dovrà essere effettuato un autocontrollo iniziale, da effettuarsi in una giornata, nelle più gravose condizioni di esercizio, verificando le prescrizioni contenute nella SEZIONE 3. La data prevista per l'autocontrollo iniziale dovrà essere comunicata almeno con 15 giorni di anticipo alla Provincia di Alessandria e ad ARPA Piemonte - Dipartimento di Alessandria.

Tutti gli altri impianti presenti all'interno dello stabilimento risultano a regime

Modalità e periodicità degli autocontrolli

Punti di emissione E1, E2, E3: Autocontrolli periodici con cadenza triennale, nelle più gravose condizioni di funzionamento, verificando tutti parametri contenuti nella SEZIONE 3 "Quadro Riassuntivo delle Emissioni".

L'impresa dovrà effettuare gli autocontrolli periodici dando comunicazione con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia e all'A.R.P.A. della data in cui saranno effettuati i campionamenti.

I risultati dovranno essere trasmessi alla Provincia, all'A.R.P.A. e al Comune di Tortona entro 60 giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti

In occasione dell'invio degli autocontrolli iniziali la ditta dovrà provvedere a fornire le coordinate geografiche (UTM WGS 84) di tutti i punti di emissione per i quali sono previsti gli autocontrolli periodici.

SEZIONE 2 - PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE

Nello stabilimento sono presenti le seguenti attività che generano emissioni in atmosfera:

- Fase di estrusione (E1)
- Macinatura e movimentazione materiale (E2)
- Aspirazione della cabina di selezione, separazione, cernita e raggruppamento (E3)

Sono inoltre presenti torri evaporative e un generatore di calore per il riscaldamento degli uffici di potenzialità pari a 35 kW

PRESCRIZIONI GENERALI DI STABILIMENTO:

1. Le lavorazioni devono essere realizzate in modo tale da garantire, in ogni fase del processo produttivo, il rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione; le operazioni devono essere esclusivamente effettuate tramite gli impianti oggetto della presente autorizzazione, le cui caratteristiche tecniche sono state descritte nella documentazione tecnica allegata nell'istanza, fatte salve le prescrizioni contenute nel presente atto.

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

2. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro, previo eventuale trattamento.
3. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.
4. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nella SEZIONE 3 "Quadro riassuntivo delle emissioni".
5. I valori limite di emissione fissati nella SEZIONE 3 "Quadro riassuntivo delle emissioni" rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati; la ditta nell'esercizio delle fasi lavorative, dovrà adottare accorgimenti tecnici adeguati alle migliori tecnologie in essere, atti ad evitare o comunque ridurre alla "normale tollerabilità" la formazione di emissioni diffuse e di odori ai sensi dell'art. 844 c.c. e, qualora tale soglia venga superata, l'azienda dovrà sottoporre all' Ente competente per l'approvazione, apposito piano finalizzato ad assicurarne il contenimento.
6. L'esercizio e la manutenzione dell'impianto devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, le condizioni operative di cui al punto precedente, nonché il rispetto dei limiti di emissione espressi in concentrazione (mg/m^3 = massa di sostanza contenuta in un metro cubo di effluente riferito a 0°C e 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo), che rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie
7. Le concentrazioni individuate al citato Allegato 3 devono essere rispettate immediatamente a valle del sistema localizzato di captazione degli effluenti e relativo eventuale sistema di abbattimento e, quindi, prima di ogni eventuale immissione degli effluenti medesimi in condotte generali di aspirazione o di emissione.
8. I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti derivanti dalle emissioni convogliate devono essere provvisti di idonei punti di prelievo (dotati di opportuna chiusura), collocati in modo adeguato per consentire un corretto campionamento degli effluenti. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l' esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
9. le serrande installate sulle discese aspiranti collettate ai punti di emissione E1 ed E2 dovranno essere mantenute chiuse durante le fasi di inattività delle singole linee al fine di evitare un'eccessiva diluizione degli inquinanti captati
10. L'Esercente dovrà fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e comunque rappresentati nel procedimento autorizzatorio.
11. Tutte le fasi devono essere svolte in modo da evitare le emissioni diffuse, tenendo conto di quanto previsto all'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
12. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
13. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni convogliate, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di

almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.

14. Tutte le attrezzature costituenti gli impianti devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie.
15. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:

MANUTENZIONE PARZIALE (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche): da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale

MANUTENZIONE TOTALE: da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dai costruttori degli impianti (libretto d'uso e manutenzione) e comunque con frequenza almeno semestrale.

Le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine numerate ove riportare: la data di effettuazione, il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.), la descrizione sintetica dell'intervento; tale registro dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione delle autorità preposte al controllo.

16. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dello stabilimento così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
17. L'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché quelli periodici dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'A.R.P.A. territorialmente competenti, della data in cui saranno effettuati i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'A.R.P.A. e al Sindaco entro 60 giorni dalla data del campionamento e dovranno essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
18. Le verifiche successive agli autocontrolli iniziali dovranno essere effettuate con cadenza indicata nella SEZIONE 3, per ciascuno dei punti di emissione in esso specificati.
19. Le modalità ed i metodi di campionamento e di analisi dovranno essere individuati tra quelli elencati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. salvo diverse indicazioni contenute nel presente allegato.
20. Le metodologie di cui sopra, per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati, nonché i riferimenti tecnici finalizzati all'individuazione dei piani di misura e dei punti di campionamento e della realizzazione della postazione di prelievo, dovranno essere conformi a quanto previsto all'interno del documento "Campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera: aspetti operativi ed indicazioni di minima" redatto da ARPA Piemonte e reperibile sul Sito Istituzionale della Provincia di Alessandria al seguente indirizzo:

<http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera>

21. Nel caso in cui all'interno del citato documento non siano presenti le informazioni relative alla tipologia di indagini da svolgere, la ditta dovrà concordare le stesse con ARPA e dovrà trasmettere al

Servizio scrivente la relativa ai metodi concordati contestualmente alla comunicazione di messa in esercizio degli impianti/attività autorizzati nello stabilimento; tale comunicazione costituirà parte integrante e sostanziale del presente provvedimento autorizzativo.

22. In occasione dell'invio degli esiti relativi agli autocontrolli periodici, la ditta, nel caso non avesse ancora adempiuto, dovrà fornire una descrizione dettagliata per tutti i punti di emissione, corredata di file fotografici che evidenzino le modalità di accesso oltre alle seguenti informazioni:
- altezza
 - direzione condotto
 - direzione sbocco
 - diametro
 - numero di prese campione
 - diametri a monte delle prese campione
 - diametri a valle delle prese campione
 - presenza di eventuali raddrizzatori di flusso
 - presenza di impianti di abbattimento
 - presenza di prese campione a monte dell'impianto di abbattimento
 - modalità di accesso alle prese campione
23. Nel caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
24. La Ditta, nell'esercizio delle fasi lavorative, dovrà adottare accorgimenti tecnici adeguati alle migliori tecnologie in essere, atti ad evitare o comunque ridurre alla "normale tollerabilità" la formazione di polveri e di odori ai sensi dell'art. 844 c.c.; qualora venga accertato dagli Enti competenti al controllo, il superamento di tale soglia, l'azienda dovrà sottoporre alla Provincia di Alessandria per l'approvazione, apposito piano finalizzato ad assicurarne il contenimento.
25. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle misure indicate nel presente allegato; il mancato rispetto di una o più prescrizioni comporta, l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni, previa comunicazione agli Enti competenti al controllo.
26. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
27. Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà richiedere qualora lo ritenga necessario, l'adozione specifica di ulteriori misure di prevenzione oltre a quelle sopra indicate.
28. Copia conforme della presente autorizzazione deve essere sempre conservata in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo; deve essere sempre garantito l'immediato ingresso nell'area, in cui è ubicato l'impianto, del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazioni preventive.
29. La Ditta deve comunicare alla Provincia eventuali modifiche alla propria attività o eventuali cambiamenti di denominazione, ragione sociale, sede legale o legale rappresentante, salvo l'obbligo di richiedere nuove autorizzazioni ove necessario.

30. La ditta deve verificare e osservare il rispetto della vigente normativa in tema di igiene e sicurezza dei lavoratori ed in tema di prevenzione degli infortuni di lavoro.
31. La ditta deve assicurare il rispetto della seguente normativa in materia di inquinamento acustico.
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447:** Legge quadro sull'inquinamento acustico.
- DPCM 1 marzo 1991:** Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
- DPCM 14 novembre 1997:** Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
- Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52:** Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico.
- D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616 :** L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico.
32. **La ditta deve altresì assicurare il rispetto delle norme contenute all'interno del Provvedimento Definitivo di Classificazione Acustica del Comune di Pontecurone (AL) verificando entro mesi 6 dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso di approvazione del citato Provvedimento o modifica dello stesso la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite da esso stabiliti e, se necessario, provvedendo ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentando alla Provincia di Alessandria apposito piano di risanamento, così come indicato al comma 1 art. 14 L.R. n. 52/2000.**
33. La Ditta è tenuta porre in essere e mantenere gli interventi mitigativi così come descritti nella relazione previsionale di impatto acustico presentata e consistenti nell'inserimento di una barriera acustica di altezza pari a metri 2 per uno sviluppo di m 115 e l'incapsulamento in appositi box insonorizzati dei ventilatori esterni;
34. **L'impatto acustico dovrà in ogni caso essere rivalutato attraverso una campagna di monitoraggio acustico ad impianto funzionante finalizzata alla verifica dei livelli acustici presso i principali ricettori circostanti l'area in esame ovvero mediante redazione di una relazione tecnica, redatta da tecnico abilitato, attestante il rispetto dei valori limite. Detta documentazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di messa a regime di tutti i nuovi impianti alla Provincia e ad Arpa;**

Stabilimento: "MILIARDO YIDA – Via Emilia Sud 11 – Pontecurone (AL)"						SEZIONE 3 – QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI				
Punto di emissione numero	Provenienza Emissioni	Portata Eff.# [m ³ /h a 0°C e 0,101Mpa]	Durata emissioni (h/giorno)	Temp. (°C)	Tipo di sostanza inquinante	Limiti di Emissione		CARATTERISTICHE TECNICHE		
						Concentrazione Inquinante In emissione (mg/mc a 0° e 0,10 Mpa)	Concentrazione Inquinante espresso in flusso di massa (kg/h)	Altezza punto di emissione dal suolo [mt]	Diametro int. o sezione int. [mm]	Tipo di impianto di abbattimento
E1	Reparto Estrusione	5.000	24/24 CONTINUA	50	polveri totali COV	10 20	-- --	13,00	0,38	--
E2	Reparto lavaggio	30.000	24/24 CONTINUO	AMBIENTE	polveri totali COV	10 20	-- --	13,00	0,95	FILTRO A CARTUCCE
E3	Reparto cernita e selezione	2.000	24/24 CONTINUO	AMBIENTE	polveri totali	10	--	10,80	0,315	FILTRO PIEGHETTATO

PUNTO E) – Scarichi idrici

1 - La ditta deve attenersi alle disposizioni di cui alla D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R così come modificata con D.P.G.R. 2 agosto 2006 n. 7/R e con D.P.G.R. 4 dicembre 2006 n. 13/R in materia di "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)". In particolare deve essere rispettato il provvedimento di approvazione del **Piano di Prevenzione e Gestione Acque Meteoriche di Dilavamento ed il Nullaosta allo scarico in fognatura acque reflue rilasciati da Gestione Acqua S.p.a. e riportati in allegato 2.**

2 – La rete di raccolta e di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento deve essere mantenuta in stato di accessibilità, pulizia ed efficienza tale da garantirne il corretto funzionamento.

3 – **La Ditta dovrà comunicare anche a Gestione Acqua S.p.a. l'avvio dell'attività per poter permettere il sopralluogo dei tecnici competenti ai fini del controllo dei reflui per la qualità dello scarico e dei contatori utili per la tariffazione di depurazione.**

PUNTO F) – Prescrizioni per operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito.

Il piano di ripristino dell'area da eseguirsi al momento della dismissione dell'impianto al fine di ricondurre l'area alla completa usufruibilità prevede:

- allontanamento dei rifiuti e delle MPS eventualmente ancora presenti all'interno dell'impianto;
- rimozione dei macchinari utilizzati per l'attività di recupero e conferimento degli stessi in magazzini di deposito di proprietà della ditta o di ditte terze;
- pulizia delle aree di deposito e lavorazione dei rifiuti;
- pulizia delle vasche e delle condotte di raccolta delle acque meteoriche e manutenzione finale dell'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia.

PUNTO G) – Localizzazione dell'impianto.

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

L'attività di gestione rifiuti può essere svolta esclusivamente nelle aree censite al **NCT foglio 23 mappale 120 del Comune di Pontecurone**.

PUNTO H) – Garanzie Finanziarie.

Entro il termine di giorni 60 (sessanta) dall'adozione del presente atto è fatto obbligo alla Ditta di presentare, ai sensi del D.Lgs.152/06, della L.R. 24/2002, della D.G.R. n.20-192 del 12/06/2000 e s.m.i. **apposita polizza assicurativa o fideiussione bancaria** quale garanzia finanziaria, a favore della Provincia di Alessandria, per le attività di gestione rifiuti autorizzate e per eventuali effetti negativi sull'ambiente da essa causati.

L'importo e le modalità di presentazione sono quelle previste dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i.

PUNTO I) - Scadenza dell'autorizzazione.

La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed ha **validità fino al 05/06/2027**. Tale scadenza viene estesa a tutte le autorizzazioni che entrano a far parte del presente atto. Tutti i provvedimenti assorbiti dal presente atto e privi di scadenza, in assenza di modifiche a quanto già autorizzato/approvato, verranno nuovamente allegati tal quali al momento del rinnovo della presente determinazione dirigenziale.

La Ditta dovrà presentare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l'istanza di rinnovo, almeno **180 giorni prima della scadenza**.

La ditta deve comunicare con **preavviso di 30 giorni** alla Provincia di Alessandria e agli organi preposti al controllo la cessazione dell'attività di cui trattarsi.

PUNTO L) – Altre prescrizioni.

1. La Ditta deve comunicare alla Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente eventuali modifiche alla propria attività o eventuali cambiamenti di denominazione, ragione sociale, sede legale o legale rappresentante, salvo l'obbligo di richiedere nuove autorizzazioni ove necessario.
2. La Ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Alessandria in data successiva al rilascio alla Ditta dell'autorizzazione ex art. 208 Lgs. 152/2006 e s.m.i.. E' fatto obbligo, comunque, alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative in materia di gestione dei rifiuti.
3. L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata ad ogni eventuale ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento dell'attività della ditta, derivante da normativa diversa da quella sulla gestione dei rifiuti, nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Alessandria, nonché della stessa Provincia al di fuori del settore rifiuti.
4. Qualunque evento successivo alla data della presente autorizzazione che modifichi la completa disponibilità dei luoghi autorizzati comporterà la sospensione dell'autorizzazione.
5. Qualunque evento che modificherà l'idoneità del soggetto richiedente della ditta stessa comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

6. Il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, presso la sede operativa.
7. Per quanto concerne gli aspetti viabilistici, la ditta Miliardo Yida srl dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
Il traffico giornaliero massimo di mezzi di trasporto rifiuti in ingresso e uscita dall'impianto nella nuova configurazione è stabilito in 76 (settantasei) mezzi al giorno.

La presente Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente è conservata nell'archivio dei documenti digitalizzati ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. n. 82/2005 "CAD" così come modificato dal D.Lgs. n. 235/2010 artt. 43 e 44 bis "Conservazione digitale a norma dei documenti digitalizzati per assicurare agli stessi caratteristica di opponibilità a terzi").

Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione è fatto rinvio al D.Lgs. 152/2006 e smi nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanandi in attuazione del medesimo.

La presente autorizzazione è soggetta a termini di legge a sospensione, modifica o revoca, ove risulti, da elementi sopraggiunti, pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche, dei regolamenti o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

Resta comunque facoltà della Provincia disporre a termini di legge tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti.

La presente Determina Dirigenziale sostituisce il precedente provvedimento DDAP2 - 607 – 2019 Prot. Gen. N. 20190041723 del 26-06-2019, che cesserà di avere ogni effetto a partire dalla notifica di nullaosta di avvio a regime da parte della Provincia di Alessandria;

Imposta di bollo assolta mediante marca da bollo da Euro 16,00 recante identificativo 01180270676080 in possesso del soggetto titolare dell'autorizzazione.

Avverso il provvedimento finale, è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale
Ing. Claudio COFFANO

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005
che attribuiscono pieno valore probatorio)